



Istituto di Bibliografia Musicale Calabrese

*Sede legale: c/o Biblioteca Conservatorio di Musica
89900 Vibo Valentia*

Sede operativa: Via Marconi 41 – 89864 Spilinga (VV)

C.f. 96002970794 – ccp. 12130886

Tel.: 3491916974; 3471042651; pec: ibimuscalabrese@pec.it;

e-mail: info@ibimuscalabrese.it, ibimuscalabrese@gmail.com;

www.ibimuscalabrese.it

Verbale dell'Assemblea straordinaria dei soci 2020 n. 18

Il giorno ventiquattro ottobre duemilaventi, alle ore sedici, si è riunita, in seconda convocazione, in videoconferenza, viste le restrizioni del momento dovute al Covid 19, l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Istituto di bibliografia musicale calabrese per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Lettura e approvazione del verbale della precedente riunione dell'Assemblea;
- 2) Approvazione della modifica dello statuto in funzione della riforma del Terzo settore;
- 3) Comunicazioni del Presidente;
- 4) Varie ed eventuali.

Sono presenti i soci: Maria Paola Borsetta, Annibale Cetrangolo, Massimo Distilo, Domenico Martire, Pina Montagnese, Annunziato Pugliese, Francesca Maria Raso, Francesco Paolo Russo, Francesco Domenico Stumpo; hanno inviato la loro delega: Licia Di Salvo (a Maria Paola Borsetta), Giovanna Lumare (a Francesco Paolo Russo), Andrea Postorino (ad Annunziato Pugliese), Anna Pugliese (ad Annunziato Pugliese), Riccardo Pugliese (ad Annibale Cetrangolo), Francesca Ravenda (a Massimo Distilo), Alessandro Vuono (a Domenico Martire).

Presiede la seduta il presidente Francesco Paolo Russo e funge da segretario verbalizzante la segretaria Maria Paola Borsetta.

Il presidente, constatata la regolarità della convocazione, avvenuta tramite email del 16 ottobre u. s., così come previsto dal Titolo IV art. 11 dello Statuto, contenente l'o.d.g., la data e l'ora, rilevato che sono presenti sedici soci su n. diciannove soci iscritti, dichiara che l'Assemblea deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello Statuto sociale per la validità dell'assemblea di seconda convocazione e invita Michele Francolino a leggere il verbale dell'Assemblea ordinaria precedente, che viene approvato all'unanimità.

Si passa al secondo punto dell'o.d.g., che prevede l'approvazione della modifica dello Statuto. Il presidente comunica che il Consiglio direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare un nuovo statuto sociale in vista della riforma del Terzo settore. Il presidente legge, quindi, articolo per articolo il nuovo Statuto dell'Istituto di bibliografia musicale calabrese - Associazione di pro-

mozione sociale -, rimodulato (sulla base dell'Allegato "A" all'atto notarile n. 9584 di rep. e N. 4953 di racc. e in funzione della riforma del Terzo settore) in venti articoli. Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria. A conclusione della lettura dei venti articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità. L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante. Il presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e di quella di registro come previsto dall'art.8 della L. 266/91. Il presidente e la segretaria vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

... omissis ...

Non essendoci altro su cui deliberare, l'Assemblea si chiude alle ore 18,02 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il presidente
(Francesco Paolo Russo)

Francesco Paolo Russo



La segretaria
(Maria Paola Borsetta)

Maria Paola Borsetta

Registrato a Vibo Valentia il 02/11/2020
al N. 911 Serie 3 Versati con mod.
di pagamento F23/F24 Euro 328,00
TRECENTOVENTIOTTO/00 A CU
EURO TRECENTOVENTIOTTO/00

L'ADDETTO*
Domenico Orecchio
Firma su delega del Direttore Provinciale
Alessandro Napolitano



Registrato a Vibo Valentia il 04/11/2020
al N. 811 STATUTO IBIMUS Calabrese
di pagamento 3 Versati con mod.

L'ADDETTO
Domenico Orsello
Firma

Allegato "A" all'atto notarile n. 9584 di rep. e N. 4953 di racc.

ISTITUTO DI BIBLIOGRAFIA MUSICALE CALABRESE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

STATUTO

PREMESSA

L'Assemblea straordinaria dei soci dell'Istituto di bibliografia musicale calabrese, costituitosi quale Associazione culturale senza fini di lucro, il 29 aprile 1988, con atto notarile Sapienza Commerci, repertorio n. 9584, raccolta n. 4953, riunitasi il 24 ottobre 2020, adegua il proprio statuto ai sensi del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, che pertanto viene approvato come segue:

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

La nuova denominazione dell'Istituto di bibliografia musicale calabrese è: Istituto di Bibliografia Musicale Calabrese Associazione di promozione sociale (acronimo: Ibimus Calabrese Aps), con sede legale presso la Biblioteca del Conservatorio statale di musica 'Fausto Torrefranca' di Vibo Valentia e con durata illimitata.

Eventuali variazioni della sede legale non comportano modifiche statutarie.

L'Associazione si obbliga ad utilizzare in qualsivoglia manifestazione o pubblicazione esterna l'acronimo ETS (Ente Terzo Settore) successivamente all'iscrizione della stessa nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del terzo settore (Cts - testo coordinato con D. Lgs. n. 105/2018), in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

- a) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Pertanto l'Associazione, nello specifico, si propone:



- 1) la ricerca su territorio regionale, nazionale ed internazionale e la catalogazione delle fonti musicali calabresi;
- 2) l'individuazione e l'inventario delle biblioteche e degli archivi pubblici, privati ed ecclesiastici che conservano materiali d'interesse musicologico, etnomusicologico e organologico (libri o manoscritti musicali, patrimonio iconografico musicale, testi antichi e periodici concernenti le attività musicali in Calabria, strumenti musicali sia di origine colta che popolare);
- 3) la costituzione di una biblioteca specializzata ed in grado di fornire agli studiosi tutti gli strumenti bibliografici utili alla ricerca specifica;
- 4) la costituzione di una sezione micro-fotografica e digitale (audio/video) in grado di accogliere, almeno in copie microfilmate e/o digitali, tutte le opere dei musicisti calabresi e le musiche tradizionali della regione;
- 5) di curare l'edizione moderna delle medesime, nonché la pubblicazione (anche periodica) di cataloghi, monografie, saggi, dischi, registrazioni sonore, strumenti audiovisivi e di quant'altro possa interessare la cultura musicale calabrese;
- 6) di organizzare seminari, convegni, concerti ed iniziative simili allo scopo di facilitare lo studio e la divulgazione di dette fonti; inoltre favorire e promuovere la conoscenza e la diffusione di valori a carattere culturale, umanistico, musicale e storico, quindi incentivare lo sviluppo della ricerca;
- 7) di organizzare corsi e seminari per la preparazione e l'aggiornamento di giovani ricercatori;
- 8) di schedare il materiale di cui al punto 2 in piena adesione ai principi generali costitutivi, alle esigenze del RISM (Répertoire International des Sources Musicales) e del RIDM (Répertoire International d'Iconographie Musicale) ed in stretta collaborazione con la Società italiana di musicologia;
- 9) di collaborare per tutte le attività di ricerca, con quegli organismi pubblici e privati per le cui competenze relative alla inventariazione, tutela, conservazione e studio del patrimonio culturale italiano, di cui i monumenti del passato fanno parte.

Per l'attuazione di tali progetti l'Ibimus calabrese Aps si avvarrà dei mezzi finanziari che saranno messi a disposizione da enti pubblici e privati o da lasciti, donazioni e sovvenzioni che possano pervenire all'Associazione. Può inoltre esercitare attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione potrà instaurare tutti quei rapporti di collegamento, cooperazione, compartecipazione, adesione, cogestione con quegli organismi regionali, nazionali, internazionali che perseguono i medesimi fini, nonché rapporti di collaborazione con le università e i conservatori di musica o altri istituti di ricerca.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.



ART. 3

(Ammissione e numero dei soci)

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli Enti del terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Sono soci effettivi: musicologi, musicisti, studiosi e tutti coloro (persone fisiche e giuridiche) che, avendone fatta esplicita richiesta agli organi direttivi ed essendo stati ammessi, abbiano provveduto a versare la quota associativa.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere e di accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro dei soci.

Il Consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo *status* di socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Sono soci onorari tutte quelle persone o istituzioni benemerite che sono nominate dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo.

I soci onorari non hanno diritto al voto.

Sono soci fondatori coloro che hanno dato vita all'Associazione e cioè: Teresa Chirico, Franca Falduto, Giuseppe Ferraro, Daniela Geria, Gaetano Pitarresi, Rita Immacolata Principato, Annunziato Pugliese, Angela Maria Rossano, Giancarlo Rostirolla, Antonio Sirignano, Roberto Spadea e Agostino Ziino.

ART. 4

(Diritti e obblighi dei soci)

I soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;



- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

I soci hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5 (Perdita della qualifica di soci)

La qualifica di socio si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dalla stessa mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente al socio che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Il socio può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente al socio.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

I soci che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori;



ART. 7 (Assemblea dei soci)

L'Assemblea dei soci è l'organo deliberante; ne determina gli orientamenti generali dell'attività e ne approva i bilanci consuntivi e preventivi.

L'Assemblea elegge il Consiglio direttivo e il Collegio dei revisori in convocazione ordinaria. Le modalità di voto verranno stabilite di volta in volta dall'Assemblea. Gli eletti restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Nel caso di dimissioni di uno o più membri del Comitato direttivo o del Collegio dei revisori subentra il primo dei soci non eletti.

Sono eleggibili consiglieri e revisori, tutti i soci in regola con le quote associative. Le cariche di revisori e consiglieri sono incompatibili.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno tre mesi, nel libro dei soci.

Ciascun socio ha un voto.

Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci.

Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta – che può anche essere inviata tramite posta elettronica –, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo (anche elettronico) risultante dal libro dei soci.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria, anche per via telematica, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata in via straordinaria quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei soci o la maggioranza dei consiglieri in carica.

Ogni decisione spettante all'Assemblea deve ottenere la maggioranza assoluta dei voti espressi. In sede di Assemblea straordinaria è richiesta invece la maggioranza dei due terzi dei presenti.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- elegge e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione dei soci;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.



L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, in proprio o per delega, e in seconda convocazione (fissata dopo almeno un'ora) qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo interessati, non hanno diritto di voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

ART. 8 (Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione; ad esso spetta l'elaborazione e l'organizzazione delle attività, nonché la gestione finanziaria, amministrativa e tecnica.

Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio direttivo è formato da cinque componenti eletti dall'Assemblea in convocazione ordinaria per la durata di tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Al Consiglio direttivo spetta l'elezione del Presidente.

Le delibere e le decisioni del Consiglio direttivo, come pure le relazioni e le deliberazioni assembleari, dovranno essere verbalizzate. I verbali saranno raccolti in apposito registro, corredati dalle firme del Presidente e del Segretario.

Alle riunioni del Consiglio direttivo possono partecipare, con funzione consultiva i Revisori ed eventuali consulenti o collaboratori.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'eventuale iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6 dell'art. 26 del Codice del terzo settore, a quali



di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritti nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Riscuote le sovvenzioni erogate a favore dell'Associazione ed ha facoltà di rilasciare quietanza liberatoria esonerando gli enti pagatori da ogni responsabilità, nonché facoltà di conferire deleghe all'uopo o di carattere specifico ad una o più persone del Consiglio direttivo.

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente resta in carica tre anni ed è rieleggibile e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente provvederà a nominare un vicepresidente, un tesoriere e un segretario.

Il vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Al tesoriere spetta la tenuta dei libri contabili: esegue, su mandato del Presidente, le spese di ordinaria amministrazione, i pagamenti, le riscossioni, aggiorna la contabilità e prepara i bilanci.

Al segretario spetta, d'intesa con il Presidente, la preparazione di tutti gli adempimenti del Consiglio direttivo e dell'Assemblea dei soci di cui redige e custodisce i verbali. Al segretario spetta anche la tenuta dell'Archivio amministrativo.

ART. 10 (Collegio dei revisori)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o su delibera dell'Assemblea. In caso non sussistano gli obblighi di legge l'Associazione si dota comunque di un collegio formato da tre persone che provvedono al controllo degli atti amministrativi e dei bilanci.

Il Collegio dei revisori viene eletto dall'Assemblea.

Gli eventuali componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti, a meno che non si nomini, all'occorrenza, un Revisore esterno scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

Il Collegio dei revisori vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del



D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. Il Collegio dei revisori esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Esso provvede anche alla convocazione dell'Assemblea straordinaria qualora il Consiglio direttivo fosse dimissionario.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

Se il Collegio dei revisori non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Esso è costituito:

- a) dalle quote dei soci;
- b) dalle cose mobili ed immobili e dai diritti da chiunque lasciati o donati e da eventuali maggiori contributi che i soci decidessero di corrispondere;
- c) dai contributi, sussidi e sovvenzioni concessi dallo stato, dalle regioni e da enti pubblici e privati;
- d) dagli interessi sul capitale e sul fondo di riserva qualora l'assemblea riterrà opportuno costituirne uno;
- e) dai proventi dei contratti di studio e di ricerca e delle pubblicazioni;
- f) da proventi vari;
- g) dalle attrezzature e dei supporti di cui l'Associazione dispone per svolgere le proprie attività.



ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

(Risorse economiche)

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, edizioni librerie e discografiche, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

L'Associazione deve redigere la documentazione contabile (rendiconto per cassa annuale ovvero rendiconto gestionale e stato patrimoniale con bilancio di esercizio annuale) secondo le modalità e i parametri previsti dalle correnti leggi/normative e loro successive modificazioni.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 16

(Libri)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro dei soci, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei revisori, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

I soci hanno diritto di esaminare i suddetti libri.



ART. 17 (Volontari)

I volontari sono dei soci che, per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione – resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – purché non superino l'importo di 10,00 euro giornalieri e 150,00 euro mensili e il Consiglio direttivo deliberi sulle tipologie di spesa e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18 (Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri soci, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei soci.

I lavoratori dell'Associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

In ogni caso, la eventuale differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto 1 a 8, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. L'Associazione rende conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione del proprio bilancio di esercizio.



ART. 19

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri soci, e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

ART. 20

(Rinvio)

Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e l'Associazione o i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri da nominarsi dall'Assemblea; essi giudicheranno *ex bono et aequo* senza formalità di procedura.

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Il presidente
(Francesco Paolo Russo)



La segretaria
(Maria Paola Borsetta)